

AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

22.1 INTRODUZIONE	211
22.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE	211
22.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA.....	212
22.4 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA	212
22.5 REQUISITI DI RICEVIBILITA’ DELLE RICHIESTE DI MODIFICA.....	213
22.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE.....	213

22.1 INTRODUZIONE

Il Trasportatore coinvolge tutte le parti interessate nella predisposizione del Codice di Rete e nel suo aggiornamento. Questo processo contribuisce a realizzare uno dei principi fondamentali per il Trasportatore, così come descritto nel sottoparagrafo 13.2.6 del capitolo "Qualità del servizio".

In particolare, viene qui di seguito illustrata la procedura di aggiornamento del Codice di Rete precisando quali soggetti siano titolati ad avanzare richieste di modifica, quali siano i requisiti della documentazione da fornire al Trasportatore, i tempi e le modalità per la consultazione delle proposte e per l'approvazione delle stesse.

All'interno del capitolo si adoterà la seguente terminologia:

Richiesta di modifica: è la modifica al Codice, predisposta da uno dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 della delibera 55/09, così come riportato al paragrafo 22.3, ed avanzata al Trasportatore con richiesta di adozione

Proposta di aggiornamento: è la proposta per l'aggiornamento del Codice elaborata e sottoposta a consultazione dal Trasportatore, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica.

Il Trasportatore si avvale del proprio portale web per la pubblicazione delle proposte di aggiornamento, nonché per la gestione delle relative fasi di consultazione, mantenendo costantemente informate le parti interessate.

22.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE

Il Comitato di Consultazione è un organo tecnico di consultazione, unico per tutti i codici di rete di trasporto, espressione degli interessi degli utenti e degli operatori del sistema.

La costituzione del Comitato, la sua composizione, l'organizzazione, nonché i verbali delle riunioni del Comitato sono pubblicati sul sito internet dell'Impresa Maggiore, di cui il Trasportatore fornisce un link di collegamento, nella propria pagina web.

22.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA

I soggetti titolati ad avanzare al Trasportatore richieste di modifica sono:

- gli utenti del servizio, in forma singola o associata;
- le altre imprese (come definite nella Delibera 55/09 all'art.1, punto 1.1 a) e le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente ai temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte.

22.4 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA

Le richieste di modifica possono essere avanzate dai soggetti titolati di cui al punto 22.3 in qualsiasi momento dell'anno termico.

Entro 20 giorni dalla ricezione di una richiesta di modifica, il Trasportatore provvede a:

a) pubblicarla sul portale web per il relativo processo di consultazione;

oppure

b) renderla disponibile all'Autorità, unitamente ad una relazione che illustri le motivazioni sulla base delle quali l'Impresa di Trasporto stessa ha ritenuto di non sottoporla a consultazione.

Qualora l'Autorità rilevi altresì l'opportunità di sottoporre a consultazione una richiesta di modifica resa disponibile ai sensi del punto b) precedente, l'Impresa di Trasporto dovrà avviarne il relativo processo entro 15 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Autorità.

22.5 REQUISITI DI RICEVIBILITA' DELLE RICHIESTE DI MODIFICA

Verranno prese in considerazione solo le richieste di modifica presentate in conformità a quanto stabilito nel presente paragrafo. In particolare, ogni richiesta di modifica del Codice di Rete, per essere giudicata ricevibile:

- a) deve essere presentata in forma scritta e tramite l'apposito formato presente sul sito internet del Trasportatore;
- b) deve essere anticipata via e-mail o fax;
- c) deve identificare con chiarezza il proponente (società, sede legale, ecc.) ed almeno una persona di riferimento (nominativo, numero telefonico e/o di fax, e-mail, ecc.) da contattare relativamente alla richiesta in oggetto;
- d) deve descrivere in maniera esauriente la natura della modifica;
- e) deve esplicitare – con un livello di dettaglio sufficiente – le ragioni per le quali il proponente ritiene che la modifica debba essere adottata;
- f) deve essere finalizzata a migliorare il perseguimento degli obiettivi del Codice di Rete;
- g) deve essere coerente con la normativa e la legislazione in vigore;
- h) deve indicare in maniera chiara quali parti (capitoli, paragrafi) del Codice di Rete andrebbe a modificare/abolire/influenzare;
- i) deve indicare una data proposta per l'entrata in vigore della modifica, che non potrà essere retroattiva alla data di invio.

Inoltre, è possibile allegare dell'eventuale documentazione a supporto della richiesta di modifica presentata.

La richiesta di modifica è dichiarata ricevibile in mancanza di comunicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'anticipo via e-mail o fax.

22.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

La proposta per l'aggiornamento del Codice, una volta predisposta dall'impresa, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica ricevuta da uno dei soggetti titolati, deve essere pubblicata dall'impresa stessa sul proprio sito web e sottoposta a consultazione in qualsiasi momento dell'anno termico.

La durata della fase di consultazione è pari a 45 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Impresa di Trasporto.

Il Comitato di Consultazione rende disponibile, nell'ambito del processo di consultazione, il proprio parere al Trasportatore.

L'Impresa di Trasporto consente anche ai soggetti che non facciano parte del Comitato di consultazione di avanzare proprie osservazioni sulle proposte di aggiornamento pubblicate.

Entro 20 giorni dal termine della consultazione, il Trasportatore rende disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del codice di rete, unitamente a:

- a) una relazione che illustri le ragioni alla base della proposta;
- b) il parere del Comitato di consultazione;
- c) le osservazioni ricevute dai soggetti non facenti parte del Comitato di consultazione;
- d) le variazioni apportate alla proposta in esito al processo di consultazione, nonché le relative motivazioni;
- e) ulteriori rilievi emersi nel corso della consultazione che l'Impresa di Trasporto ha ritenuto di non adottare, con le motivazioni correlate.

Qualora le proposte di aggiornamento del Codice debbano essere predisposte dall'Impresa di Trasporto in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità che individuano i criteri generali, rimandando ai soggetti interessati la definizione delle specifiche procedure senza indicazione di un termine massimo, lo stesso deve intendersi fissato in:

- 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per la pubblicazione della proposta di aggiornamento sul portale web;
- 30 giorni per la conclusione della fase di consultazione

Inoltre, sempre in tale evenienza, il tempo che il Trasportatore ha per rendere disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del codice di rete, unitamente a quanto sopra riportato ai punti a),b),c),d),e) è ridotto a 10 giorni dal termine della consultazione..

Il Trasportatore valuterà le proposte di aggiornamento del Codice di Rete in base ai seguenti criteri:

- a) coerenza delle modifiche con il contesto normativo di riferimento e con i principi del Codice di Rete;
- b) grado di miglioramento delle funzionalità del Codice di Rete;
- c) entità delle implicazioni sulla gestione operativa della Rete di Trasporto;
- d) impatto sul Trasportatore delle modifiche richieste ed i relativi tempi di adeguamento per quanto riguarda i processi, l'organizzazione ed i sistemi informativi;
- e) impatto economico in termini di benefici, costi ed eventuali investimenti.

Nel caso in cui una proposta di aggiornamento richieda per la sua implementazione investimenti o incrementi di costi operativi rilevanti, il Trasportatore evidenzierà nel documento che presenterà all'Autorità per l'approvazione, tali aspetti economici e le tempistiche per l'implementazione.

Il Codice di Rete aggiornato, viene pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Il Trasportatore provvede ad aggiornare e pubblicare il Codice di Rete sul proprio sito Internet entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'Autorità, ed entro il medesimo termine provvede ad inviare agli utenti del servizio la relativa comunicazione